

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI, SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZI COMPLEMENTARI E SERVIZI AFFERENTI AL PIANO NAZIONALE POVERTA' -CERNUSCO SUL NAVIGLIO AMBITO DISTRETTUALE 4.

Prot 58428 _ 2020

Quesiti e risposte al 10.12.2020

Quesito 1)

Un comune, quale capofila e delegato dagli altri 6 comuni dell'ambito (in forza di un Accordo di Programma sottoscritto tra gli stessi), ha indetto procedura aperta finalizzata alla selezione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione di servizi/interventi complessi, innovativi e sperimentali per la tutela dei minori dell'Ambito (Ufficio di Piano) e nei Comuni dell'Ambito.

La procedura di gara aveva come base d'asta la somma dei valori dei servizi erogabili a ciascun comune.

Dopo l'aggiudicazione a nostro favore della gara si è proceduto a stipulare, come previsto nel bando di gara, un contratto con ciascun comune dell'ambito.

E' possibile considerare quale contratto di punta, per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale 7.3 d) Lotto 2, la somma dei singoli contratti comunque derivanti da un'unica gara d'appalto?

Risposta 1) Sì, in quanto trattasi di un'unica procedura di gara di ambito, con un unico committente (capofila), riferita a servizi strettamente analoghi a quelli oggetto della presente procedura.

Quesito 2)

In relazione al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3. lettera d) ("Numero 3 contratti aventi ad oggetto i servizi rivolti ai minori e al trattamento delle fragilità familiari per cui si presenta offerta a favore di almeno 3 destinatari pubblici o privati distinti e di cui almeno uno di importo annuale non inferiore all'importo annuo posto a base di gara del lotto partecipato."), si chiede conferma che il valore del contratto richiesto debba effettivamente essere annuale e non piuttosto globale, dal momento che, se fosse inteso come annuale, questo requisito tecnico risulterebbe addirittura superiore al requisito economico di cui al precedente punto c).

Risposta 2) si invita a prendere atto dell'Avviso di rettifica.

Quesito 3) Si richiede, in relazione al requisito di capacità economica 7.2 c) e per il requisito di capacità tecnica 7.3 d) se rispettivamente per “settore di attività oggetto dell’appalto” e per “servizi analoghi” si possano considerare i servizi rivolti alla prima infanzia (fascia d’età 0-36 mesi) come: asili nido, spazio bambini e bambine, centri estivi, ludoteche...

Risposta 3) no, in quanto i servizi elencati nel quesito non corrispondono per finalità, organizzazione e tipologia di intervento ai servizi oggetto del presente appalto.

Quesito 4) Con riferimento ai Requisiti di capacità tecnica e professionale e in particolare al c.d. servizio di punta (“almeno uno di importo annuo non inferiore all’importo annuo posto a base di gara del lotto partecipato), anche a seguito dell’AVVISO RETTIFICA PROCEDURA, siamo a chiedere se il requisito possa essere soddisfatto mediante attestazione dello svolgimento del SERVIZIO COMUNITÀ EDUCATIVA MINORI (servizio rivolto ai minori e al trattamento delle fragilità familiari) per un valore annuo superiore all’importo annuo indicato al punto 7.3 lett. d “Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare di gara rettificato, in considerazione del fatto che la comunità educativa minori non ha di norma un unico contratto con un unico committente, ma più contratti corrispondenti ai minori accolti, pur essendo il servizio senza dubbio unitario e trattandosi di unica unità d’offerta. Oltre al fatturato relativo al servizio comunità minori, per l’integrale soddisfacimento del requisito di cui al punto 7.3 del disciplinare, verranno comunque indicati ulteriori contratti aventi ad oggetto i servizi rivolti ai minori e al trattamento delle fragilità familiari resi in favore di destinatari pubblici o privati.

Risposta 4)

Il servizio di comunità educativa minori è ammesso in quanto unità di offerta sociale prevista dalla normativa regionale. Tuttavia, come previsto dalla lex specialis di gara, deve essere soddisfatto il requisito di aver svolto tale servizio a favore di un committente per un importo non inferiore a € 400.000= annui per i lotti 1 e 2 e non inferiore a € 200.000,00= annui per il lotto 3. Pertanto il requisito non può essere soddisfatto se tale valore contrattuale è riferito a più destinatari/committenti del servizio.

Quesito 5) Si chiede inoltre se a seguito dell’AVVISO RETTIFICA PROCEDURA venga posticipato di una settimana anche il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti.

Risposta 5) si termine posticipato al 14/12 ore 10:00.

f.to

Il dirigente del settore Servizi sociali
Dott.ssa Maria Giustina Raciti

